

ALL. "A"



COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR
PROVINCIA DI LECCE



**REGOLAMENTO COMUNALE SULLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE
REGOLARMENTE COSTITUITE**

Approvato con deliberazione n. 15 del 13/02/2019

INDICE

CAPO I – PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Oggetto del Regolamento
- Art. 3 - Libere Forme Associative
- Art. 4 - L'Albo delle Associazioni
- Art. 5 - Requisiti per l'iscrizione all'albo
- Art. 6 - Associazioni con sede fuori dal territorio comunale
- Art. 7 - Costituzione di organismi associativi
- Art. 8 - Modalità di iscrizione
- Art. 9 - Revisione dell'Albo
- Art. 10- Cancellazione dall'Albo
- Art. 11-Pubblicità

CAPO II – DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE ASSOCIAZIONI

- Art. 12- Diritto d'accesso ai documenti amministrativi
- Art. 13- Diritto di informazione
- Art. 14- Diritto di consultazione
- Art. 15- Obblighi delle associazioni
- Art. 16- Contenuti dell'atto costitutivo e statuto delle associazioni

CAPO III - IL SOSTEGNO COMUNALE ALLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E LA COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE E LE ASSOCIAZIONI

- Art. 17– Forme di sostegno
- Art 18– Oggetto e natura del patrocinio
- Art. 19– Criteri per la concessione del patrocinio
- Art. 20 – Procedura per l'accesso ad interventi di collaborazione
- Art. 21 – Istanze per la collaborazione alle iniziative
- Art. 22 – Utilizzo di immobili, strutture o beni
- Art. 23 – Convenzioni con associazioni
- Art. 24 – Responsabilità
- Art. 25- Informativa per il trattamento dei dati personali
- Art. 26 – Ufficio Competente
- Art. 27 – Entrata in vigore e abrogazioni

CAPO I PROMOZIONE dell'ASSOCIAZIONISMO

ART. 1 - FINALITA'

- 1) Il Comune di Sogliano Cavour nel rispetto dello Statuto Comunale, riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini e per il perseguimento nell'interesse generale della comunità locale dei fini civili, sociali, culturali, scientifici, educativi, sportivi, turistici, del tempo libero, di salute, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale ed artistico, dei valori della pace, della libertà, della democrazia e dei diritti dei cittadini.
- 2) Il Comune favorisce l'attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco di autonomia e garantisce i diritti alle stesse attribuiti dalla legge statale, dalla legge regionale e dallo statuto comunale.
- 3) Il Comune si rapporta con le istituzioni a vari livelli e con gli altri coordinamenti interessati in particolare con quelli che si pongono obiettivi e che hanno principi e modalità operative simili, allo scopo di promuovere le attività delle associazioni del territorio in prospettiva di confronto e arricchimento reciproco.

ART. 2

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1) Il presente regolamento:

- disciplina l'albo delle associazioni perseguenti i fini di cui all'art. 1 comma 1;
- determina i criteri, le procedure e le forme di garanzia per la concessione di patrocini ed eventuali interventi previsti dalle norme vigenti, in ordine all'utilizzo del patrimonio del Comune e/o iniziativa in collaborazione/compartecipazione con l'Amministrazione Comunale;
- si propone di assicurare la massima trasparenza dell'azione amministrativa finalizzata al conseguimento degli scopi sociali per i quali saranno impiegate le risorse pubbliche.

ART. 3

LIBERE FORME ASSOCIATIVE

- 1) Sono considerate libere forme associative le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
- 2) Non sono considerate associazioni di promozione sociale (secondo quanto stabilito dal L. 7 dicembre 2000 n. 383), i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.
- 3) Non costituiscono, altresì, associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazione di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

ART. 4

L'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

- 1) E' istituito l'Albo delle libere forme associative, senza fini di lucro, che perseguono una o più finalità di cui al precedente art. 1, operanti nell'ambito del territorio comunale di Sogliano Cavour.
- 2) L'albo e il regolamento, che ad esso si riferisce, disciplinano i rapporti tra Amministrazione comunale e libere associazioni per favorire la partecipazione dei cittadini nella definizione dei problemi di interesse locale e per rafforzare i valori di convivenza civile e di solidarietà umana, nell'ambito delle iniziative dirette ad utilizzare il patrimonio del Comune da assegnare alle Associazioni;

3) L'albo è costituito dalle Associazioni che operano nei vari settori tematici, tra cui:

- promozione sociale;
- salute;
- tutela ambientale;
- attività culturali e di spettacolo;
- attività ricreative e sportive;
- tutela e valorizzazione dei beni monumentali, storici e della tradizione cittadina;
- turismo;
- tutela e promozione dei diritti dei cittadini, della pace, della libertà e della democrazia;
- formazione, istruzione ed orientamento professionale;
- tutela e promozione delle fasce deboli della popolazione;
- volontariato;

4) L'Albo è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche:

- a) Istruzione, formazione, cultura, sport e tempo libero, turismo;
- b) Sanità, salute, igiene pubblica e tutela ambientale;
- c) Politiche sociali.

5) L'iscrizione ad una sezione tematica dell'Albo è puramente indicativa e non osta allo svolgimento da parte dell'associazione di attività rientranti in altri settori purchè previsti dall'atto costitutivo dell'associazione.

ART. 5

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

- 1) Possono richiedere l'iscrizione all'albo le associazioni regolarmente costituite e operanti nell'ambito comunale che hanno sede nel territorio comunale e non perseguono fini di lucro.
- 2) Possono altresì essere iscritte all'albo le associazioni a carattere nazionale e regionale che svolgono, tramite una loro sezione, attività in ambito comunale.
- 3) L'iscrizione viene effettuata con atto della Giunta Comunale, previa verifica dei requisiti posseduti, da parte del Settore competente in conformità a quanto prescritto dalle leggi statali e regionali di settore
- 4) Per l'iscrizione all'Albo gli organismi associativi devono avere i seguenti requisiti:
 - a) essere costituiti con atto pubblico o con scrittura privata registrata, anche aderendo ad Enti o organismi a carattere sovracomunale;
 - b) essere dotati dei requisiti richiesti dalle leggi statali, regionali vigenti;
 - c) essere dotati di uno statuto improntato ai principi di democrazia che escluda espressamente il perseguimento di scopi di lucro;
 - d) rispondenza degli scopi sociali ai valori e ai principi sanciti dalla Costituzione Italiana e dallo Statuto Comunale;
 - e) l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
 - f) aver definito i criteri di ammissione e di esclusione degli associati e i loro diritti e obblighi;
 - g) presentare una relazione attestante l'operatività sul territorio comunale per l'intero anno precedente la data della richiesta di iscrizione;

- h) presentare, all'inizio dell'anno sociale, il programma delle attività, il rendiconto consuntivo dell'anno precedente e quello previsionale per l'anno in corso;
 - i) dichiarazione contenente l'impegno a sostenere e partecipare con la collaborazione degli associati, compatibilmente con le possibilità dell'associazione, alle iniziative promosse e organizzate dal Comune;
 - j) essere in regola, limitatamente alle associazioni sportive dilettantistiche, con l'iscrizione nel registro del CONI (tale certificato deve essere presentato al momento del rilascio da parte dell'ente certificatore);
 - k) rappresentatività dei cittadini del Comune di Sogliano Cavour ;
- 5) L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per poter accedere e mantenere l'iscrizione all'albo comunale delle associazioni e del Volontariato.
- 6) Il Comune, con l'osservanza delle norme dettate a tutela della parità di trattamento, rileva l'iscrizione all'albo quale condizione prioritaria per accedere agli interventi di collaborazione previsti nel presente Regolamento.

ART. 6

ASSOCIAZIONI CON SEDE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE

- 1) Le associazioni che hanno sede fuori dal territorio comunale possono ugualmente richiedere l'iscrizione all'albo comunale delle associazioni a condizione che attestino di:
- svolgere attività, senza scopo di lucro, nella Comunità di Sogliano Cavour
 - eleggere un recapito o una sede operativa sul territorio comunale;
 - prendere atto che l'amministrazione Comunale, nel garantire alle associazioni i diritti di cui all'art. 11 e seguenti, applicherà, in ogni caso, un criterio di priorità a favore delle associazioni che hanno sede sul territorio comunale.

ART. 7

COSTITUZIONE DI ORGANISMI ASSOCIATIVI

- 1) Il Comune valorizza e promuove le libere forme associative impegnate in attività nei settori socio-assistenziali di cui al precedente art.4, anche attraverso il sostegno alla costituzione di organismi con funzioni consultive e propositive (assemblea delle associazioni, forum, etc...) tese a favorire l'integrazione e il raccordo tra le associazioni locali, la scuola, l'Amministrazione comunale, a diffondere l'informazione, a promuovere lo sviluppo di attività e manifestazioni congiunte nell'ambito di progetti condivisi.

ART. 8

MODALITA' D'ISCRIZIONE

- 1) La domanda di iscrizione è presentata al Responsabile del Settore unitamente alla seguente documentazione:
- a) copia dell'atto pubblico o scrittura privata registrata di costituzione e dello statuto, dai quali risulti l'ambito e i requisiti di cui all'art.5 nonché la sede dell'associazione;
 - b) eventuale copia di affiliazione o adesione ad associazioni a rilevanza sovra comunale;
 - c) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
 - d) eventuale elenco dei beni immobili patrimoniali con indicazione della loro destinazione.
- 2) Le associazioni aventi sede nel territorio comunale o che svolgono, attraverso un recapito o una sede operativa sul territorio, attività nel Comune, già iscritte all'albo Regionale, sono iscritte d'ufficio, previa acquisizione di copia della relativa documentazione. Analoga procedura si segue per le associazioni a carattere nazionale, come previsto dalla L. 383/2000 all'art. 7 comma 3.

- 3) Le domande per le iscrizioni devono pervenire entro il 30 settembre di ogni anno. L'iscrizione è approvata con atto della Giunta Comunale, previa verifica dei necessari presupposti dal Responsabile del Settore, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. Il provvedimento di iscrizione verrà comunicato per iscritto all'Associazione richiedente; l'eventuale provvedimento di diniego sarà adeguatamente motivato e notificato all'Associazione interessata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il Responsabile, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della domanda, nel caso in cui non sussistano le condizioni necessarie per l'iscrizione, comunica all'interessato l'intenzione di emanare un provvedimento di diniego all'iscrizione all'albo, al fine di consentire la presentazione, entro il termine perentorio di dieci giorni, di eventuali osservazioni. Il preavviso di rigetto all'istanza interrompe il termine di trenta giorni, il quale ricomincerà a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, decorsi i dieci giorni dal preavviso. Il termine di trenta giorni è sospeso in caso di richiesta di integrazione documentale e sino alla data di ricezione degli elementi integrativi richiesti. L'integrazione della documentazione dovrà, comunque, pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta. Contro l'esclusione all'Albo è possibile presentare ricorso in opposizione al Sindaco entro trenta giorni dal ricevimento della notifica di esclusione, fermo restando il ricorso giurisdizionale nei termini previsti dalla legge.

ART. 9

REVISIONE DELL'ALBO

- 1) Al fine di verificare il permanere dei requisiti, in base ai quali è stata disposta l'iscrizione, viene fissata una revisione annuale dell'albo stesso, in previsione della quale le associazioni, inviano al Comune entro il trenta settembre di ogni anno:
- a) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui al D.P.R. 445/2000 con la quale si attesta che l'atto costitutivo e lo statuto non hanno subito variazioni;
 - b) una relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare con riferimento ai dati finanziari di acquisizione ed utilizzazione delle risorse;
 - c) Bilancio consuntivo dell'anno precedente e previsionale per l'anno in corso.
- 2) Ogni modifica dell'atto costitutivo o dello statuto delle associazioni iscritte all'Albo deve essere comunicata al Comune entro sessanta giorni dall'avvenuta variazione.
- 3) In ogni momento il Responsabile del Settore, su propria iniziativa o dietro richiesta di altro organo comunale, può richiedere alle associazioni iscritte all'Albo idonea documentazione attestante il permanere dei requisiti per l'iscrizione.

ART. 10

CANCELLAZIONE DALL'ALBO

- 1) Si procede alla cancellazione dall'Albo mediante determinazione del Responsabile del Settore competente:
- nel caso di scioglimento dell'associazione;
 - in caso di richiesta di cancellazione sottoscritta dal legale rappresentante;
 - qualora l'associazione iscritta all'albo perda uno dei requisiti necessari;
 - mancata produzione della documentazione richiesta per il mantenimento dell'iscrizione;
 - nel caso violi uno degli obblighi di cui all'art. 18 o tenga un comportamento contrario o correttezza e moralità.
- 2) La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto.
- 3) Il provvedimento di avvenuta cancellazione è tempestivamente, e comunque entro trenta giorni, notificato all'associazione interessata attraverso lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

- 4) Il Responsabile, nel caso in cui sussistano le condizioni per la cancellazione, comunica all'interessato l'intenzione di emanare un provvedimento negativo, al fine di consentire la presentazione, entro il termine perentorio di dieci giorni, di eventuali osservazioni. Detto preavviso interrompe il termine di trenta giorni, il quale ricomincerà a decorrere alla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, decorsi i dieci giorni. Contro l'esclusione all'Albo è possibile presentare ricorso in opposizione al Sindaco entro trenta giorni dal ricevimento della notifica di cancellazione, fermo restando il ricorso giurisdizionale nei termini previsti dalla legge.
- 5) L'Associazione nei confronti della quale è stata disposta la cancellazione può ripresentare domanda di iscrizione all'Albo decorsi sei mesi dalla data di notifica del provvedimento di cancellazione.

ART. 11 **PUBBLICITA'**

- 1) Il Comune di Sogliano cura la pubblicazione annuale dell'elenco delle associazioni iscritte all'albo nonché la pubblicazione periodica e la diffusione dell'elenco di tutte le associazioni che hanno beneficiato della concessione di strutture, beni strumentali, collaborazione dell'ente nella realizzazione mediante contributi in servizi.
- 2) Sul sito istituzionale del Comune, si riserva un'apposita sezione dedicata alle Associazioni, in cui l'Amministrazione rende disponibili i moduli necessari per le istanze da presentare all'Ente, nonché tutte le informazioni necessarie sulle attività e i progetti in corso.

CAPO II **DIRITTI E OBBLIGHI DELLE ASSOCIAZIONI**

ART. 12 **DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

- 1) Le libere Associazioni hanno diritto di accesso alla documentazione amministrativa del Comune
- 2) Le condizioni, le modalità, i termini per l'esercizio del diritto d'accesso, sono quelli stabiliti dal regolamento sul procedimento amministrativo e l'accesso alla documentazione amministrativa dell'Ente.

ART. 13 **DIRITTO di PRESENTARE PROPOSTE**

- 1) Le libere forme associative esercitano il diritto di presentare all'Amministrazione comunale proposte negli stessi termini e secondo le medesime modalità stabilite dallo Statuto per i cittadini singoli o associati.

ART. 14 **DIRITTO di CONSULTAZIONE**

- 1) Le organizzazioni inserite nell'albo comunale:
 - possono partecipare alle fasi della programmazione e/o realizzazione di iniziative pubbliche nei settori cui si riferisce la loro attività;
 - possono proporre , ciascuna per il proprio ambito di attività, programmi o iniziative di intervento.
- 2) La consultazione delle libere forme associative avviene, inoltre, in relazione agli atti fondamentali dell'Amministrazione Comunale e si realizza con le seguenti modalità:
 - indizione di una riunione annuale congiunta Comune e libere forme associative , convocata dall'Amministrazione Comunale nei tempi opportuni per consentire anche l'esame e la formulazione di proposte in ordine al bilancio comunale di previsione;
 - indizione di riunioni straordinarie su iniziativa del Comune o su richiesta di almeno un terzo della associazioni iscritte all'albo per dibattere problemi di interesse generale per la comunità locale;

ART. 15

OBBLIGHI DELLE ASSOCIAZIONI

- 1) Le associazioni iscritte all'Albo hanno l'obbligo di redigere un bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi e ogni forma di reperimento di risorse, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte degli associati.
- 2) Le associazioni assicurano la piena informazione circa le modalità di attuazione della attività associativa e garantiscono il diritto di accesso alle informazioni in loro possesso, secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n. 24 e ss. mm. E ii.
- 3) Le Associazioni inserite nell'albo Comunale, compatibilmente con le proprie possibilità, si impegnano a sostenere e partecipare, con l'attività generale di volontariato dei propri associati, alle iniziative dell'amministrazione per soddisfare esigenze di carattere culturale, scolastico, turistico, sociale e sportivo.
- 4) Esse dovranno, inoltre, redigere e trasmettere annualmente all'amministrazione comunale una relazione concernente l'attività svolta.

ART. 16

CONTENUTI DELL'ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLE ASSOCIAZIONI

- 1) Le Associazioni devono essere costituite con atto pubblico o scrittura privata registrata nel quale deve, tra l'altro, essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:
 - a) la denominazione;
 - b) l'obbligo sociale;
 - c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
 - d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette;
 - e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
 - f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative.
 - g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi;
 - h) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
 - i) le modalità di scioglimento dell'associazione;
 - J) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, ai fini di utilità sociale.

CAPO III

COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE E LE ASSOCIAZIONI

ART. 17

FORME DI SOSTEGNO

- 1) Le attività delle Associazioni possono essere svolte:
 - in autonomia;
 - in collaborazione con il Comune;
 - con il patrocinio del Comune.
- 2) Il Comune può sostenere le attività di cui sopra attraverso:
 - a) il patrocinio del Comune per le manifestazioni o le attività organizzate;
 - b) la messa a disposizione di alcune sedi o di spazi per riunioni associative e per iniziative aperte al pubblico: l'uso di tali sedi e degli spazi di proprietà comunale è agevolato e

soggetto esclusivamente alla prenotazione scritta da parte delle associazioni iscritte all'Albo, ferma restando la priorità assegnata alle iniziative organizzate dal Comune;

- c) l'assegnazione di appositi spazi di affissione pubblicitaria all'interno della residenza municipale;
- d) l'intervento per materiali divulgativi e di informazione;
- e) la messa a disposizione di strutture e/o mezzi, beni e servizi comunali;
- f) l'assistenza tecnica/organizzativa da parte degli uffici comunali;
- g) l'affidamento di manifestazioni e iniziative di interesse pubblico;

ART. 18

OGGETTO E NATURA DEL PATROCINIO

- 1) Il patrocinio rappresenta il riconoscimento da parte dell'Amministrazione comunale del particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale ed economico, delle iniziative per le quali i promotori abbiano avanzato richiesta espressa.
- 2) Possono essere oggetto di patrocinio:
 - a) eventi, quali manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, congressi, incontri, iniziative sportive, ad esclusione di quelle di carattere politico; sono, altresì, esclusi gli eventi organizzati a scopo commerciale per la vendita o la promozione di beni e servizi ad eccezione di quelli funzionali a finalità sociali o benefiche o di partecipazione civica;
 - b) pubblicazioni a stampa a carattere occasionale, ad esclusione di quelli a carattere politico e di qualsiasi materiale di natura commerciale destinato ad essere distribuito o venduto anche se non direttamente; saranno sottoposte a specifica valutazione le iniziative nelle quali i proventi ottenuti dalla vendita sono destinati a scopi benefici;
 - c) corsi, seminari, workshop e altre iniziative simili aperte al pubblico, con carattere divulgativo ed esplicite finalità socio-culturali; di norma non possono essere oggetto di patrocinio corsi, seminari, workshop ed altre iniziative simili che hanno contenuto professionale o sono finalizzate all'aggiornamento o formazione professionale che non rientrano nella programmazione comunale, provinciale o regionale in materia di formazione professionale.

ART. 19

CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

- 1) La concessione del Patrocinio del Comune spetta alla Giunta, salvo che non si tratti di richieste per le quali occorre provvedere con urgenza e non vi siano i tempi necessari per la convocazione dell'organo esecutivo. In tal caso provvede il Sindaco con proprio decreto sulla base dell'istruttoria del responsabile del settore interessato dall'iniziativa.
- 2) Il patrocinio comunale è concesso sulla base dei seguenti criteri:
 - a) coerenza dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi e ai progetti;
 - b) rilevanza dell'iniziativa per la comunità locale, in particolare sotto il profilo sociale e/o culturale;
 - c) impatto dell'abbinamento tra l'immagine dell'Amministrazione e l'evento, valutato con riguardo alla varietà e alle potenzialità di diffusione del messaggio e degli strumenti comunicativi realizzati.
- 3) Le richieste per ottenere il patrocinio possono essere avanzate almeno 10 giorni prima della data della manifestazione cui si riferiscono. Le richieste vanno formalizzate per iscritto e debbono contenere ogni notizia utile per la valutazione della rilevanza dell'iniziativa e, in particolare, il programma dettagliato della manifestazione e i soggetti coinvolti, nonché la dichiarazione

comprovante analoghe e contestuali richieste di patrocinio ad altri Enti pubblici e l'elenco di eventuali sponsor. La domanda viene fatta in carta semplice e indica, ai fini dell'istruttoria, i seguenti dati:

- a) denominazione soggetto privato/ente richiedente;
 - b) sede e recapiti del soggetto richiedente;
 - c) nominativo e recapiti del responsabile dell'iniziativa;
 - d) denominazione e luogo dell'evento.
- 4) Il responsabile del settore competente provvede all'istruttoria del procedimento e ha la facoltà di chiedere integrazioni e/o documentazioni relative al contenuto della domanda di concessione del patrocinio.
 - 5) L'Amministrazione, a cura del settore competente, terrà il registro dei patrocini, sul quale andranno annotati cronologicamente, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutti i riconoscimenti accordati, i soggetti beneficiari e gli adempimenti di questi.
 - 6) La Giunta può, con atto motivato, revocare il patrocinio concesso a un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi utilizzati o le modalità di svolgimento della iniziativa medesima siano suscettibili di incidere negativamente sull'immagine del Comune.

ART. 20

PROCEDURA PER L'ACCESSO AD INTERVENTI DI COLLABORAZIONE

- 1) Le Associazioni possono presentare eventuali progetti e/o iniziative prima dei termini previsti dalla legge per l'approvazione del Bilancio di previsione. Tali iniziative potranno essere prese in considerazione purché rispondenti alle peculiarità culturali del territorio, idonee a promuoverlo e ad attrarre flussi turistici e, in particolare nei limiti delle disponibilità di bilancio e, comunque, in subordine rispetto ai progetti/iniziativa inserite nel programma dell'amministrazione.
- 2) La Giunta comunale, previa istruttoria da parte dei Settori competenti per materia e avuto riguardo alle relazioni illustrative dei progetti, su proposta del Responsabile di Settore, delibera circa l'eventuale concessione del patrocinio o altra collaborazione tenendo in debita considerazione:
 - a) attività complessiva dell'associazione:
 - utilità, importanza, rilievo civile e sociale delle finalità statutarie e dell'attività annualmente svolta;
 - coincidenza della attività con interessi generali o diffusi nella comunità locale;
 - incidenza del volontariato nell'attività diretta al perseguimento degli scopi statutarie;
 - rilevanza territoriale dell'attività;
 - grado di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto alle risorse di provenienza pubblica.
 - b) attività per singole iniziative e/o singoli progetti:
 - rilevanza e significatività delle specifiche attività e iniziative in relazione alla loro utilità
 - sociale e ampiezza e qualità degli interessi diffusi nel campo sociale, civile, solidaristico-umanitario, culturale, ambientalistico e naturalistico, sportivo, ricreativo;
 - attinenza con le finalità previste dallo statuto comunale;

ART. 21

ISTANZE PER LA COLLABORAZIONE ALLE INIZIATIVE

- 1) L'istanza per la collaborazione del Comune all'iniziativa proposta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e contenere obbligatoriamente, pena la non accoglienza della richiesta, i seguenti elementi:
 - generalità della persona fisica ovvero denominazione dell'Ente, Istituzione, Fondazione o Associazione nonché le generalità del legale rappresentante e relativo codice fiscale o partita IVA;

- motivazioni delle ragioni che sono a fondamento della richiesta con allegata relazione contenente il programma dell'iniziativa e sua dettagliata descrizione;
- previsione di spesa per le attività per le quali si richiede la collaborazione del Comune in termini di servizi;
- dichiarazione di eventuali altre collaborazioni concesse dall'Amministrazione comunale o da altri Enti Pubblici, nel corso dell'anno, per altre iniziative;
- indicazione delle eventuali richieste di finanziamento presentate ad altri enti pubblici (e loro eventuale esito).

ART. 22

UTILIZZO DI IMMOBILI, STRUTTURE O BENI

- 1) La Giunta comunale approva l'elenco degli immobili, delle strutture e dei beni disponibili, individuando la tipologia d'uso e ha la facoltà di emanare norme di dettaglio, nel rispetto delle norme di settore e dei criteri generali del presente Regolamento, al fine di meglio adeguare l'utilizzo delle sale comunali alle proprie attività istituzionali.
- 2) **L'assegnazione fino al bando pubblico dell'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture pubbliche o beni da parte di Enti o Associazioni senza scopo di lucro, aventi fini di promozione di attività di cui all'art. 1 del presente regolamento, costituisce già una forma di sostegno a favore dei soggetti utilizzatori.**

In ogni caso le utenze rimangono a carico degli assegnatari;

- 3) Esso potrà essere ricorrente od occasionale e potrà essere concesso in relazione alle reali disponibilità e alle attività programmate di Comune.
- 4) L'uso di tali beni è disposto su domanda dei soggetti interessati alla quale dovrà essere allegata documentata relazione sulla attività svolta e da svolgere nonché all'uso specifico del bene richiesto. In tal caso l'Associazione interessata è tenuta a fornire preventivamente all'Amministrazione comunale dettagliato elenco dei soci o aderenti all'Associazione.
- 5) La Giunta comunale delibera sulle richieste tenendo conto delle caratteristiche di rilevanza sociale, della attività svolta dai soggetti richiedenti nonché dagli scopi per i quali viene richiesto l'uso dei beni.
- 6) L'uso può essere consentito a titolo gratuito ovvero agevolato, previa sottoscrizione di apposito atto che garantisca l'integrità e la correttezza dell'uso del bene di pubblica proprietà.
- 7) Resta inteso che i concessionari degli immobili, delle strutture o dei beni di proprietà comunale saranno responsabili della loro corretta tenuta e del giusto montaggio, con completo esonero di responsabilità per l'Ente. A tal fine i legali rappresentanti sono obbligati a produrre dichiarazione liberatoria per il Comune ed eventualmente idonea assicurazione. Pertanto, ogni danno provocato dovrà essere risarcito al concessionario stesso, restando il Comune esente da qualsiasi responsabilità civile, penale e amministrativa, verso cose o persone, dei danni provocati da parte del personale utilizzato dai concessionari.

ART. 23

CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI

- 1) Al fine di promuovere la realizzazione di programmi di interesse locale, l'Amministrazione comunale può stipulare convenzioni con Associazioni di volontariato iscritte negli appositi registri Regionali
- 2) Il Comune può convenzionarsi per lo svolgimento di attività di servizi pubblici affidati integralmente o parzialmente alle associazioni.
- 3) Fatta salva l'applicazione della disciplina per la stipula dei contratti della P.A. , il Comune nello stipulare le convenzioni con le Associazioni deve espressamente prevedere disposizioni atte a regolare:

- La durata del rapporto di collaborazione;
 - la descrizione dell'attività oggetto del rapporto convenzionale e delle relative modalità di svolgimento, anche al fine di garantire il raccordo con i programmi del Comune;
 - i rapporti finanziari riguardanti gli oneri e le spese ripartite fra i due soggetti stipulanti;
 - l'obbligo di presentare una relazione sull'attività svolta;
 - l'obbligo della copertura assicurativa, secondo la norma vigente;
 - la verifica dello svolgimento delle prestazioni, il controllo della loro qualità da parte del Comune;
 - le modalità di risoluzione del contratto.
- 4) Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti (art. 7 della L. 266/91).

ART. 24 RESPONSABILITÀ

- 1) Il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto o obbligazione che si costituisca tra i destinatari di patrocinio e soggetti terzi.

ART. 25

INFORMATIVA PER TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

- 1) L'amministrazione comunale potrà utilizzare i dati contenuti nelle dichiarazioni esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali della pubblica amministrazione come previsto dalla normativa comunitaria e dalla legge statale.

ART. 26

UFFICIO COMPETENTE

- 1) L'ufficio competente alle relazioni con le libere forme associative è il Servizio AFFARI GENERALI

ART. 27

ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

- 1) Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva a ogni effetto la deliberazione per la sua adozione. Sono contestualmente abrogate tutte le disposizioni regolamentari comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle contenute nel presente regolamento.
- 2) Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, troveranno applicazione le norme vigenti in materia.